

Newsletter n. 21 del 12 Settembre 2018

1. COMPRO ORO - Al via il Registro degli operatori - Domande entro il 2 ottobre

L'elevata esposizione del settore ai rischi di riciclaggio di denaro e reimpiego dei beni di provenienza illecita ha portato il legislatore ad individuare - con il **D.Lgs. n. 92 del 25 maggio 2017** - precisi obblighi a carico degli operatori compro oro che non erano stati espressamente ricompresi dalla direttiva n. 2015/849/UE (c.d. "*IV Direttiva antiriciclaggio*") tra i destinatari della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo.

Per rispondere all'esigenza di rafforzare il **sistema di controllo** degli operatori di settore, l'art. 3 del D.Lgs. n. 92/2017 ha previsto la istituzione del **Registro degli operatori compro oro** presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). L'iscrizione in tale registro è obbligatoria per qualsiasi operatore commerciale che, a prescindere dalla denominazione o dallo svolgimento in via primaria di altre attività commerciali, eserciti la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati.

Con un comunicato stampa del 30 luglio 2018, l'Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), ha reso noto che **l'avvio del Registro è stato fissato per il 3 settembre 2018**, data entro la quale saranno completate, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.

Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d'iscrizione entro il 2 ottobre.

Lo stesso Organismo, con **circolare n. 30/2018 del 26 luglio 2018**, ha inoltre fissato l'entità del **contributo**, previsto dalla legge, **che dovrà essere versato dagli operatori contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.**

Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell'operatore e dell'esclusività o meno dell'attività di Compro oro esercitata.

In particolare, **per il primo anno di applicazione**, è richiesto un contributo in misura fissa, che varia da 210 a 230 euro per le persone giuridiche e da 100 a 120 euro per le persone fisiche, a seconda che l'attività di compro oro sia esercitata in via secondaria o prevalente.

Una somma variabile, pari a 70 euro per ogni sede operativa, sarà determinata al momento dell'iscrizione e versata contestualmente.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo di tutta la normativa di riferimento clicca qui.](#)

2. CODICE PRIVACY E GDPR - Pubblicato il decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento europeo - Previsto un periodo transitorio di 8 mesi ma nessuna moratoria sulle sanzioni pecuniarie

Dopo oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre agosto 2018, il **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101**, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,*

nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Il decreto - emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge n. 163 del 25 ottobre 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) - contiene disposizioni per l'**adeguamento della normativa nazionale (contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Codice della Privacy) alle disposizioni del Regolamento europeo 2016/679** in materia di protezione dei dati personali (c.d. *General Data Protection Regulation*, GDPR), **entrato in vigore il 25 maggio 2018**.

Come è noto, a partire da tale data, il GDPR è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e **costituisce quindi la principale fonte di disciplina del trattamento dei dati personali anche nel nostro ordinamento**.

Con il decreto legislativo n. 101/2018 vengono apportate al quadro normativo nazionale le modifiche volte ad assicurare il coordinamento con la disciplina uniforme stabilita a livello europeo. Tali modifiche investono essenzialmente il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2013) e consistono nell'**abrogazione di gran parte delle sue disposizioni**, ormai sostituite da quelle del GDPR, e nell'**inserimento di nuove disposizioni** che disciplinano gli aspetti non direttamente coperti dal Regolamento o per i quali quest'ultimo assegna spazi di scelta agli Stati membri.

Anche dopo le modifiche, il Codice per la protezione dei dati personali resta **suddiviso in tre Parti**.

Nella **Parte I**, gli articoli 1 e 2 stabiliscono rispettivamente l'oggetto e le finalità del Codice, mentre il nuovo articolo 2-*bis*, confermando la scelta già compiuta nel nostro ordinamento, **individua nel Garante per la protezione dei dati personali l'autorità di controllo nazionale** a norma del GDPR (artt. 1 e 2).

La **Parte II** contiene "*disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento*" (artt. 3 – 12).

Vi rientrano le disposizioni sui trattamenti per fini di sicurezza nazionale o difesa, sui trattamenti in ambito pubblico (accesso a documenti amministrativi e accesso civico; registri pubblici e albi professionali), sui trattamenti in ambito sanitario e nell'ambito dell'istruzione, sui trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sui trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro, nonché le disposizioni in materia di assicurazioni, servizi di comunicazione elettronica, giornalismo e libertà di informazione.

La **Parte III** disciplina la tutela dell'interessato, sia amministrativa che giurisdizionale, e le sanzioni (artt. 13 – 15).

Con riferimento al **regime sanzionatorio**, va ricordato che il GDPR stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalle autorità di controllo in caso di violazione delle norme e dei principi a protezione dei dati personali, ma lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere ulteriori sanzioni, anche penali, per alcune violazioni, nel rispetto del principio del *ne bis in idem* quale interpretato dalla Corte di giustizia.

Per le **sanzioni amministrative**, il decreto legislativo, novellando, all'art. 15, l'art. 166 del Codice Privacy, individua nel Garante l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2 del Regolamento nonché ad irrogare le sanzioni amministrative.

Nell'ambito delle **disposizioni transitorie e finali**, l'**articolo 20** del D.Lgs. n. 101/2018 prevede che i **vigenti Codici di deontologia e buona condotta** (allegati al Codice in materia di protezione dei dati personali) **continuano a produrre effetti fino alla loro revisione**, che dovrà essere effettuata entro termini prestabiliti e secondo apposite procedure; mentre l'**articolo 21** affida al Garante il compito di individuare con provvedimento di carattere generale e previa consultazione pubblica le **prescrizioni contenute in specifiche autorizzazioni generali** già adottate a norma del Codice che risultano compatibili con il nuovo quadro giuridico, eventualmente aggiornandole.

Si segnala, inoltre, che al comma 13, dell'art. 22, viene previsto che **per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto** (19 settembre 2018), il Garante per la protezione dei dati personali dovrà tener conto, **ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative** e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

In altre parole, il Garante della privacy, in fase di verifica del corretto adempimento degli obblighi, dovrà considerare le difficoltà a imprese e professionisti dovranno far fronte per adeguarsi alle nuove disposizioni sulla base di specifici elementi di valutazione, **ma questo non ci sembra voglia dire che ci sia una sospensione delle sanzioni**.

Quindi, a parere di tutti i commentari, il Garante, laddove ci siano determinati presupposti, nei prossimi otto mesi, potrà non elevare sanzioni amministrative ma optare per l'applicazione delle **misure di cui all'art. 58, paragrafo 2**, lettere da a) ad h) e j) del Regolamento 2016/679 e precisamente: richiamare, ammonire o ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento in una determinata maniera ed entro un determinato termine.

Al contrario è difficile immaginare che le sanzioni non siano elevate qualora il titolare o il responsabile del trattamento **non abbiano fatto nulla per adeguarsi al Regolamento UE 2016/679**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento \(UE\) 2016/679 e del decreto legislativo n. 101/2018 clicca qui.](#)

3. CODICE DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 117 del 2017 - Previsti ulteriori sei mesi per l'adeguamento degli statuti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018, il **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 105**, recante "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.»**".

Il provvedimento - **in vigore dall' 11 settembre 2018** - attua la delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge n. 106/2016 e interviene su diversi aspetti: da quello civilistico, a quello contabile e a quello fiscale.

Sintetizziamo le principali novità nei punti che seguono.

1) Tra le modifiche fiscali, segnaliamo:

a) la **reintroduzione dell'esenzione dell'imposta di registro** per "*gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato*" (OdV) (art. 26).

Viene così ripristinata l'agevolazione accordata alle OdV dall'articolo 8 della Legge 266/1991, in vigore fino al 31 dicembre 2017.

b) In un'ottica di uniformità con la disciplina previgente, inoltre, alle ODV che sceglieranno di entrare nel Terzo settore come **enti filantropici** viene estesa l'**esenzione IRES** per i redditi derivanti dagli immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciale (attualmente prevista per le sole OdV e associazioni di promozione sociale). Così, l'agevolazione verrà conservata anche per quelle organizzazioni di volontariato che, per evidenziare la propria natura erogativa, sceglieranno di trasformarsi in enti filantropici, iscrivendosi nella relativa sezione del Registro unico (artt. 27 e 28).

2) Il decreto correttivo prevede inoltre un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti del Terzo settore (ETS). Infatti, fermo restando il controllo contabile già previsto, viene introdotto l'**obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti solo gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni**.

Inoltre, per espressa previsione statutaria, l'ETS può affidare la revisione legale dei conti, nel caso in cui questa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 8).

3) Per quanto riguarda il sistema di rendicontazione delle eventuali attività "diverse" da quelle di interesse generale svolte dagli enti no profit, a seconda delle modalità di rendicontazione adottate, il carattere secondario e strumentale di tali attività dovrà essere **documentato nella relazione di missione** o in una **annotazione in calce al rendiconto per cassa** o nella **nota integrativa al bilancio** (art. 4).

4) Con una modifica apportata all'articolo 87 del Codice, si prevede che gli Enti del Terzo settore non commerciali potranno **indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie "nel bilancio"** anziché "*in apposito documento*" a ciò destinato, come stabilito in origine (art. 30, comma 1, lett. a)).

5) Con la modifica dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, da parte dell'art. 6 del decreto correttivo, viene fatta chiarezza sulla **contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale**.

Nel nuovo comma 1-bis si stabilisce che per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche **è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361/2000.

Dell'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, ne dovrà essere data comunicazione, da parte dell'ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

6) Con la modifica dell'art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017, da parte dell'art. 9 del decreto correttivo, si allarga la platea di potenziali volontari e viene indicato il numero minimo di associati necessario per la permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, **da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato**, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più

attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente «**dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati**».

Con l'aggiunta del comma 1-bis viene, inoltre, stabilito che «*Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso **deve essere integrato entro un anno**, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.*».

7) Tra le novità introdotte dal decreto, vi è, infine, quella che **proroga i termini per gli adeguamenti statutari.**

In base al nuovo provvedimento - come già accaduto per il correttivo sull'impresa sociale con il D.Lgs. n. 98/2018 - anche per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono **allungati i termini per gli adeguamenti statutari di ulteriori sei mesi.**

Gli Enti del Terzo settore, infatti, potranno ora effettuare le modifiche necessarie all'**adeguamento** al nuovo quadro normativo **in 24 mesi e non più 18 mesi.** Ciò vuol dire che questi Enti avranno tempo per conformarsi alle novità del correttivo **fino al 3 agosto 2019** e non più entro il 3 febbraio 2019.

Resta ferma la possibilità di deliberare le modifiche **con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria** ed, inoltre, è confermata la linea dello schema di decreto, secondo cui il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l'applicazione di nuove disposizioni derogabili (art. 32).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4. LIBERALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA - Pubblicato il decreto che definisce le procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali - Superato il monopolio di Poste italiane

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre agosto 2018, il Decreto del **Ministero dello Sviluppo Economico 19 luglio 2018**, recante "**Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada**".

Con l'emanazione di questo decreto, che definisce le **procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada**, si completa la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle **notifiche degli atti giudiziari e delle multe**, avviata nel 2017 dalla Legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 4 agosto 2017, nella quale si prevede la liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del codice della strada mediante l'abrogazione della norma che prevedeva l'affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane S.p.A. (art. 1, commi 57 e 58).

Ricordiamo anche che l'AGCOM ha provveduto in materia con la **Delibera n. 77/2018/CONS del 20 febbraio 2018**, recante "**Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni concesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)**".

Le licenze individuali speciali, in particolare, sono **classificate in quattro tipologie**:

- **A1** - per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
- **A2** - per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;
- **B1** - per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;
- **B2** - per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.

La **domanda per il rilascio delle licenze** dovranno essere presentate alla *Divisione VI - Servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico* tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it, utilizzando gli appositi modelli sul sito del Ministero.

Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di **quarantacinque giorni**, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.

L'offerta del servizio non potrà essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

Il titolare della licenza individuale speciale è tenuto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999 (recante "**Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio**"), al **pagamento dei seguenti contributi**:

a) un **contributo a titolo di rimborso delle spese** sostenute dal Ministero per l'**istruttoria per il rilascio** della licenza individuale, e

b) un **contributo annuale** dovuto per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza. Tale diritto dovrà essere versato entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento (artt. 1, comma 6 e 7, comma 1).

Le misure di detti contributi e le modalità di versamento sono stati fissati con il **decreto interministeriale del 2 marzo 2018**, che ha rivalutato gli importi dei contributi fissati con il decreto del 20 aprile 2000.

L'avviso di pubblicazione di tale decreto è stato reso noto con un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018.

Per l'anno 2018, i contributi relativi alle **licenze individuali** sono fissati come segue:

- a) i **contributo per l'istruttoria** euro 625,00;
- b) i **contributo per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione** euro 124,00;
- c) il **contributo per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti** euro 312,00;

Con lo stesso decreto sono stati fissati anche i **contributi per le autorizzazioni generali**:

- a) i **contributi per l'istruttoria** euro 312,00;
- b) i **contributi per le richieste di modifica, estensione, riduzione o variazione** euro 124,00;
- c) il **contributo per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti** euro 312,00.

Gli operatori titolari sia di licenza individuale che di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti.

All'articolo 2 vengono fissati i **requisiti richiesti per il rilascio della licenza individuale speciale all'operatore capogruppo** per il servizio di notificazione svolto con il medesimo segno distintivo e con una organizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale.

La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, **ha una validità non superiore a sei anni**, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza (art. 4, comma 1).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 124/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera AGCOM n. 77/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico e per scaricare la modulistica necessaria per la richiesta di rilascio della licenza clicca qui.](#)

5. IMPRESA SOCIALE - Dal Notariato uno nuovo studio sulla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 95/2018

La nuova disciplina dell'impresa sociale, introdotta dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successivamente integrata dal D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, è l'oggetto dello **studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 91/2018/I**.

Lo studio, dopo aver approfondito la questione degli **adeguamenti statutari** e del termine per procedervi, approfondisce il tema della **nozione di impresa sociale** e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore.

Si passa, quindi, alla disamina degli **elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale**, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

Lo studio affronta, poi, i profili concernenti la **costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale** e le **operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda** e devoluzione del patrimonio, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.

Vengono, infine, esaminati il **lavoro nell'impresa sociale**, le **procedure concorsuali**, il monitoraggio, ricerca e controllo, il **fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali**, le misure di sostegno economico.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'impresa sociale clicca qui.](#)

6. CANCELLAZIONE DALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI - Il Comitato nazionale fissa la tempistica di notifica dei provvedimenti

Con **Circolare n. 149 del 4 settembre 2018** il Comitato Gestori Ambientali detta le **tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancato versamento dei diritti di iscrizione**.

Il Comitato nazionale ha stabilito una **tempistica comune** per avviare le procedure di cancellazione ex art. 20, comma 1, lettera f) per tutte le imprese che risultano sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili anche a seguito di invio della notifica mediante il servizio postale.

Ricordiamo che in base a quanto disposto dal citato art. 20, comma 1, lett. f) *“Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora f) **permangono per più di dodici mesi** le condizioni di cui all'articolo 24, comma 7”*.

A sensi dell'art.24 comma 7, *“l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento”*.

In base alla tempistica stabilita dal Comitato nazionale:

a) nel caso in cui le imprese restano **per più di 12 mesi** nelle condizioni di cui al citato articolo 24, comma 7, del D.M. n. 120/2014 (*omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti con sospensione d'ufficio dall'Albo fino alla prova dell'effettuazione del pagamento*), le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo provvedono **entro la data del 20 ottobre** a deliberare la cancellazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera f) del D.M. 120/2014, **con decorrenza 15 novembre** e notificano a mezzo PEC all'interessato il relativo provvedimento;

b) nei casi di mancata notifica a causa dell'indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante la pubblicazione sul sito web dell'Albo **il 2° novembre**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 149/2018 clicca qui.](#)

7. NUOVA SABATINI - Dal Ministero dello Sviluppo Economico una Guida per la compilazione del nuovo modello elettronico

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, in data 6 agosto 2018, una **nuova Guida per la compilazione del nuovo modulo di domanda per accedere al contributo per l'acquisto dei beni strumentali** (c.d. “Nuova Sabatini”).

La Guida illustra le modalità di compilazione del nuovo modello elettronico - release 5.0 – che rappresenta l'unico modo per l'impresa richiedente per inoltrare domanda per fruire degli incentivi per l'acquisto dei macchinari ordinari e industria 4.0.

La domanda di agevolazione e i relativi allegati, **pena l'inammissibilità della domanda stessa**, devono essere compilati dall'impresa in ogni parte, in formato elettronico e **sottoscritti mediante firma digitale**, utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili sul sito del Ministero.

Una volta firmato digitalmente, il modulo dovrà essere inviato, **esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo PEC della banca/intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelta tra quelle aderenti all'iniziativa.

Ricordiamo che nella sezione *“Documenti utili”* della homepage è disponibile **l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari** che ad oggi hanno aderito all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Attenzione: **il modello non deve essere stampato ma salvato e firmato digitalmente**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della Guida e del modulo per la richiesta del contributo clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla “Nuova Sabatini” clicca qui.](#)

8. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicata la prima release 2018 del Massimario

E' stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il **Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti**.
In data **27 agosto 2018** è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **prima release del Massimario 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del massimario dei ricorsi gerarchici 3028/1 clicca qui.](#)

9. ANTIRICICLAGGIO - Dalla CONSOB il nuovo regolamento unico per revisori legali e società di revisione

La CONSOB, con **delibera n. 20570 del 4 settembre 2018**, ha adottato un **nuovo Regolamento unico per i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio**.

L'**obiettivo** del nuovo Regolamento antiriciclaggio è quello di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, a tal fine, dispone che i revisori legali e le società di revisione si dotino di presidi organizzativi e procedurali nonché di controlli interni appositi.

Il Regolamento da attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2015/849 (cd. "IV Direttiva Antiriciclaggio"), nella parte in cui demandato alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare, nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione in materia di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Secondo quanto previsto espressamente dal Regolamento, la **prima autovalutazione dei rischi** dovrà essere inviata alla CONSOB:

- **entro il 15 gennaio 2019**, dalle società di revisione che hanno chiuso l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;

- **entro 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio**, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

Il nuovo Regolamento abroga sia il precedente Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 20465 del 31 maggio 2018, che il provvedimento, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, adottato dalla stessa Commissione nazionale con Delibera n. 18802 del 18 febbraio 2014.

Il Regolamento, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento CONSOB 20570/2018 clicca qui.](#)

10. CRIPTOVALUTE- Limiti all'utilizzabilità in sede di aumento di capitale sociale - La posizione del Tribunale di Brescia

Il **Tribunale di Brescia**, Sezione specializzata in materia di impresa, con il **decreto n. 7556 del 18 luglio 2018 (RG n. 2602)**, ha rigettato il ricorso di una società contro il rifiuto del notaio di provvedere all'iscrizione nel Registro delle imprese di una delibera di aumento del capitale sociale con conferimento di criptovaluta.

I giudici hanno stabilito che quella determinata criptovaluta **non è suscettibile di valutazione economica** e, quindi, non può essere oggetto di conferimento in natura in sede di aumento di capitale di una S.r.l.

Come noto, il secondo comma dell'articolo 2464 C.C. prevede che "**possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica**".

Ai fini della legittimità del conferimento, sono dunque richiesti due requisiti:

a) *che si sia in presenza di un elemento dell'attivo e*

b) *che tale entità sia suscettibile di una valutazione economica.*

Secondo i giudici del Tribunale di Brescia, **non possono essere oggetto di conferimento in natura, quali elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, le criptovalute che risultino ancora in**

fase sostanzialmente embrionale, in quanto non presenti in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute, ovvero tra criptovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti da dinamiche di mercato.

Nel caso di specie, l'assemblea dei soci di una S.r.l. aveva deliberato un aumento del capitale sociale **mediante il conferimento in natura** (escludendo quindi che si possa trattare di un conferimento in denaro) con opere d'arte e **con una certa quantità di una particolare criptovalute**.

Entrambi gli insiemi di beni erano stati oggetto di debita perizia, come prescritto dall'art. 2465 C.C..

Tuttavia, il Notaio aveva ritenuto la delibera *“non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”*, poiché le criptovalute, stante la loro volatilità *“non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto”*, né di valutare *“l'effettività (quomodo) del conferimento”*.

A seguito del diniego del Notaio ricevente all'iscrizione della predetta delibera nel Registro delle Imprese, la società proponeva **ricorso avanti il Tribunale di Brescia**, ai sensi dell'art. 2436, terzo comma, Codice Civile.

Le motivazioni alla base del ricorso si fondavano su:

- a) *la possibilità di attribuire un valore economico alle criptovalute – anche sulla base dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – in quanto beni da inserire nella dichiarazione dei redditi;*
- b) *la liceità del conferimento di criptovalute – in quanto beni immateriali (richiamando a tal proposito i diritti di proprietà industriale);*
- c) *l'esistenza di una valutazione della criptovaluta da parte dei soggetti operanti sulla relativa piattaforma di scambio; e*
- d) *l'asserito livello di diffusione della criptovaluta presso la piattaforma di scambio.*

Il Tribunale rigettava il ricorso, non ritenendo convincenti le motivazioni del medesimo né sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento ordinatorio richiesto, giudicando infine la perizia predisposta ex articolo 2465 C.C. *“manchevole di completezza, logicità, coerenza e ragionevolezza delle sue conclusioni”*.

Il Tribunale, premesso quanto sopra sulle criptovalute in generale, evidenzia:

- a) *che la specifica criptovaluta oggetto del conferimento **non compare in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute o tra criptovalute e monete aventi corso legale;***
- b) *che l'unico “mercato” esistente di quella specifica criptovaluta è una piattaforma riconducibile agli stessi ideatori della criptovaluta stessa;*
- c) *che **non risulta alcun livello di diffusione e di pubblicità della criptovaluta**, caratteristica di cui invece una moneta virtuale dovrebbe essere dotata se aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.*

Il Tribunale sottolinea, quindi, che **ciò che viene conferito deve essere suscettibile di valutazione economica** e perchè ciò sia possibile è necessario:

- a) *che **vi sia un mercato del bene che si conferisce** (presupposto di qualsivoglia attività valutativa), che permetta la liquidazione mediante conversione in denaro contante;*
- b) *che la **verifica del valore della criptovaluta** deve svolgersi **sulla base di parametri** (quali potrebbero essere i valori registrati sulle principali piattaforme di conversione) e altresì **di correttivi** (quali ad esempio, come suggerisce il Tribunale, l'utilizzo di un valore medio) **utili a ottenere un effetto di stabilizzazione del prezzo.***

Il Tribunale sottolinea ancora, affrontando un tema nuovo e importante, che il bene oggetto di conferimento **deve poter essere bersaglio dell'aggressione da parte di creditori** anche mediante **forme di esecuzione forzata**.

Il Tribunale, quindi, rilevando che la moneta virtuale oggetto di conferimento **è in fase sostanzialmente embrionale**, rigetta il ricorso, statuendo che la criptovaluta in oggetto **non ha ancora i requisiti minimi per poter essere assimilata ad un bene suscettibile di valutazione economica** e, quindi, possibile oggetto di conferimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Brescia clicca qui.](#)

11. AGENZIA DELLE ENTRATE - Dal 1° settembre sono online le risposte agli interpelli e alle istanze di consulenza giuridica esterna

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è stata inaugurata la **nuova sezione** destinata ad **accogliere le risposte agli interpelli e i documenti di sintesi delle posizioni interpretative dell'Amministrazione finanziaria**.

La nuova sezione è stata prevista con il **provvedimento n. 185630/2018 del 7 agosto scorso**, il quale - in nome del principio della trasparenza - dispone la diffusione delle risposte alle istanze di interpello ed a quelle di consulenza giuridica rese **a decorrere dal 1° settembre 2018**.

In base a quanto previsto dal provvedimento, devono essere diffuse online non solo le risposte alle richieste presentate da un elevato numero di contribuenti, secondo quanto disposto dallo Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), ma devono essere pubblicate anche le **risposte rese dalle strutture centrali dell'Agenzia**, in sede di consulenza giuridica oltre che di interpello, nonché quelle fornite, sempre dalle strutture centrali:

- alle istanze di interpello ammissibili;
- alle istanze di consulenza giuridica esterna;
- alle istanze di interpello sui nuovi investimenti.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Facendo seguito alla sua circolare n. 95 del 14 agosto 2018, l'INPS, con **messaggio n. 3193 del 24 agosto 2018**, ha comunicato che il rilascio delle nuove funzionalità della procedura "**Prestazioni Occasionalì**" per le società sportive è previsto per il giorno **6 settembre 2018**..

L'**articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50**, introdotto dalla legge di conversione 23 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (illustrata con la circolare INPS n. 107/2017). Tale norma attribuisce all'INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica.

L'**articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205** (legge di bilancio 2018), ha introdotto alcune integrazioni al citato articolo 54-bis. In primo luogo, alla predetta disposizione è stata aggiunta la lettera c-bis), da cui consegue che possono essere riconosciute come prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, svolte dal prestatore (**steward negli impianti sportivi**) nei confronti di ciascun utilizzatore (società sportiva di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91) da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

L'INPS richiama l'attenzione degli utenti sulla necessità di adempiere preliminarmente a quanto previsto dalla normativa di riferimento ed esplicitato nella circolare n. 107/2017.

In particolare i prestatori devono, utilizzando l'apposita piattaforma telematica predisposta dall'INPS, registrarsi al seguente servizio: [www.inps.it/ Prestazioni Occasionali](http://www.inps.it/PrestazioniOccasionali), già presente e operativo, prima di poter svolgere prestazioni occasionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 3193/2018 clicca qui.](#)

2) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° settembre 2018, il Comunicato ISTAT che riporta l'**indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati** relativi al **mese di luglio 2018**, ai sensi dell'art. 81, L. n. 392/1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54, L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Stop alla vendita delle lampadine alogene: è questa la novità che è entrata **in vigore dal primo settembre 2018** in tema di **risparmio energetico**. Ciò significa che non sarà più possibile commercializzare le **lampadine alogene** che verranno via via sostituite da quelle più moderne ed efficienti come quelle a **tecnologia LED**.

L'obbligo, ovviamente, non vale per quelle già in negozio per consentire di smaltire le scorte e per alcune tipologie particolari: le lampade alogene direzionali, meglio conosciute come faretti, e le alogene con attacchi particolari spesso utilizzate per le lampade da tavolo ed i proiettori.

Questo intervento fa parte dell'azione più ampia messa in campo dall'Unione Europea per **ridurre i consumi energetici** ed aumentare l'**efficienza energetica** degli edifici.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

4) E' stato pubblicato, sulla nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 223 del 4 settembre 2018, il **Regolamento (UE) 2018/1212 del 3 settembre 2018** che stabilisce i **requisiti minimi** d'attuazione delle

disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti**.

La direttiva 2007/36/CE ha conferito, alle società quotate, il diritto di identificare i propri azionisti imponendo agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione.

Il regolamento stabilendo tali requisiti minimi, mira a impedire un'attuazione divergente delle disposizioni della direttiva, che potrebbe avere come conseguenza l'adozione di norme nazionali incompatibili, accrescendo così i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere, mettendo a repentaglio la loro efficacia ed efficienza e comportando oneri supplementari per gli intermediari.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

5) A decorrere dal 17 settembre 2018 è possibile effettuare il pagamento elettronico, attraverso il sistema PagoPA, per le dichiarazioni/operazioni doganali a “pronta riscossione”.

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e Monopoli con la **nota n. 36457/RU del 5 settembre 2018**, ricordando che è già attivo il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico elettronico (bancario o postale).

Il nuovo sistema di pagamento è presente nel **Portale Unico Dogane (PUD)** in modalità user-to-system (U2S), selezionando tra i servizi interattivi – Dogane, il servizio PagoPA.

Nella medesima nota si avverte che saranno presto estesi alle dichiarazioni doganali ammesse al pagamento periodico e/o differito i vantaggi derivanti dall'utilizzo di PagoPa.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'Agenzia delle Dogane clicca qui.](#)

6) L'INPS ha reso noto che, dal 15 settembre 2018, sarà possibile consultare online sul proprio sito istituzionale il secondo elenco di variazione 2018 dei lavoratori agricoli.

L'elenco sarà visualizzabile **fino al 30 settembre 2018** e sarà pubblicato con valore di notifica a ogni effetto di legge ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, legge 6 luglio 2011, n. 111.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

7) Consulenti del Lavoro e Agenzia delle Entrate presenteranno a Roma, presso la Sala Di Cocco dell'auditorium dell'Agenzia delle Entrate, “Fatture e Corrispettivi”, la nuova piattaforma informatica che faciliterà la gestione della **fatturazione elettronica** sul sito web dell'Agenzia.

L'evento, in programma per il 27 settembre 2018, rappresenta un primo **“investimento” formativo** sulle specificità di questa disciplina e potrà essere seguito in collegamento con le sedi regionali dell'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per scaricare il testo della locandina e del comunicato stampa clicca qui.](#)

8) Il Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2018, ha approvato:

1) il disegno di legge che introduce nuove misure per il **contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione** (c.d. DdL “SpazzaCorrotti”);

2) due disegni di legge che recano, rispettivamente, la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (**Legge di delegazione europea 2018**) e disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (**Legge europea 2018**);

3) due decreti legislativi di attuazione di altrettante direttive europee.

Il primo riguarda l'**attuazione della direttiva (UE) 2016/2341** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle **attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali**. Il testo adegua la normativa nazionale a quella europea, prevedendo, tra l'altro, un esplicito divieto per gli enti pensionistici aziendali di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle per cui sono istituzionalmente preposti. Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensioni aperti e si disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari.

Il secondo riguarda l'**attuazione della direttiva (UE) 2016/1629** del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i **requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna**, che modifica la direttiva 2009/100/CEE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

LINK:

[Per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

9) Con la nota del 10 settembre 2018, Prot. n. 7369, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene nuovamente a specificare le regole di applicazione della norma che, dal 1° luglio di quest'anno, obbliga i datori di lavoro a corrispondere ai propri dipendenti lo stipendio attraverso strumenti di pagamento tracciabili.

La nota fornisce alcune indicazioni operative in ordine alle **modalità di verifica** dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità delle retribuzioni e, in particolare, specifica che **il divieto di utilizzo del contante riguarda tutti gli elementi della retribuzione ed ogni anticipo della stessa**, mentre la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell'interesse del datore di lavoro e nell'esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), **potranno continuare ad essere corrisposte in contanti**.

L'indennità di trasferta, vista la sua natura mista (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), va ricompresa nell'ambito degli obblighi di tracciabilità.

LINK:

[Per consultare il testo della nota clicca qui.](#)

10) Vivere in Italia è un requisito inderogabile per la pensione di invalidità.

Ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n. 1408/1971, come modificato dal Regolamento (CEE) n.1247/1992, «*le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo non sono esportabili in ambito comunitario, e sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione*».

Di conseguenza **in Italia non è dovuta la pensione di invalidità civile al cittadino residente all'estero**.

Questo è quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con l'Ordinanza n. 21901/2018, depositata il 7 settembre 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza n. 21901/2018 clicca qui.](#)

11) Con l'entrata in vigore (25 giugno 2018) del D.Lgs. n. 54/2018 (recante “*Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161*”), è mutata la normativa di riferimento affinché un professionista possa valutare la propria compatibilità per svolgere adeguatamente l'incarico affidatogli.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato un documento dal titolo “**Le nuove incompatibilità degli ausiliari e dei coadiutori nominati nelle procedure concorsuali a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 54/2018**”, nel quale esamina le recenti disposizioni che vanno significativamente ad incidere sulle modalità di nomina degli amministratori giudiziari e degli organi delle procedure concorsuali.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento della FNC clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 54/2018 clicca qui.](#)

12) Con **messaggio n. 3327 dell'11 settembre 2018**, l'INPS comunica che è stata ultimata una **nuova elaborazione dell'imposizione contributiva** per tutti i soggetti **iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti** per l'anno 2018 (e per gli eventuali periodi precedenti non interessati da imposizione contributiva). In particolare, l'Istituto segnala che sono stati **predisposti i modelli F24** per l'adempimento degli obblighi contributivi, secondo le disposizioni già fornite dalla Circolare INPS 12 febbraio 2108, n. 27.

Tali modelli saranno disponibili, in versione precompilata, nel “**Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti**” alla sezione “*Posizione assicurativa*” > “*Dati del modello F24*”, dove sarà inoltre possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Per i soggetti titolari di posizione assicurativa, ovvero per i loro intermediari delegati, che abbiano fornito all'INPS il proprio recapito di posta elettronica, è previsto inoltre **l'invio di e-mail Alert**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio n. 3327/2018 clicca qui.](#)

13) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2018, il **Decreto 11 maggio 2018** con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha definito le **modalità** e le **procedure** alle quali l'ENEA deve far riferimento per verificare se i contribuenti sono in possesso dei requisiti necessari per fruire delle **detrazioni fiscali** previste per l'effettuazione degli **interventi di efficienza energetica (c.d. “Ecobonus”)**.

Il decreto stabilisce che - entro il 30 giugno di ogni anno - l'Ente deve procedere con l'elaborazione e presentazione di un programma di controlli, avente ad oggetto un campione che deve considerare al massimo lo 0,5% delle istanze di accesso al beneficio.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

PER IL PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE MULTE RILEVA LA DATA DI ACCREDITO E NON LA DATA DI VERSAMENTO CON LA TOLLERANZA DI SOLI DUE GIORNI ?

Per il pagamento elettronico delle multe rileva la data di accredito. È, infatti, da considerarsi tempestivo, ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada, il pagamento di una multa per violazione delle norme dello stesso Codice della Strada eseguito con bonifico bancario, **entro il termine fissato dalla legge, e a condizione che l'accredito dell'importo in favore dell'ente beneficiario avvenga entro i due giorni dalla scadenza prevista per il pagamento.**

Così si è espresso il **Giudice di Pace di Trapani con sentenza dell'11 giugno 2018.**

La citata sentenza affronta la delicata e dibattuta questione relativa all'**effetto liberatorio del pagamento di una multa a mezzo bonifico bancario** che, oggi, alla luce della L. n. 49 dell' 8 aprile 2016 (di conversione del D.L. del 14 febbraio 2016, n. 18), gode di una **tolleranza di due giorni**: ciò comporta che i pagamenti effettuati con strumenti elettronici di pagamento hanno effetto solutorio, con conseguente definizione del verbale, purché l'accredito dell'importo sul conto corrente dell'organo accertatore avvenga **entro il secondo giorno dalla scadenza del termine.**

Ma per comprendere appieno i termini della questione posta all'attenzione del giudice trapanese, occorre porre l'accento sulle ragioni che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto legge del 14 febbraio 2016, n. 18, entrato in vigore il successivo 16 febbraio 2016 (e successivamente convertito in L. n. 49 dell' 8 aprile 2016, in vigore dal 15 aprile 2016, c.d. "Decreto banche"), al fine di modificare parzialmente quanto disposto dalla **Circolare 300/A/227/16/127/34 del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016**, in merito ai tempi di accredito e incasso relativi al pagamento della multa con modalità elettronica.

Infatti, mentre il pagamento delle multe eseguito **in contanti** su strada (nei casi previsti dalla legge) oppure presso l'Ufficio dell'organo accertatore (*Polizia Stradale, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.*), nonché **tramite conto corrente postale**, produce l'effetto liberatorio **dalla data in cui il versamento della multa viene eseguito**; nell'ipotesi in cui il pagamento della multa avvenga **a mezzo bonifico bancario o con strumenti di pagamento elettronico** (*Lottomatica, Multe on Line, Paypal, Punto Blu, etc.*) **l'effetto solutorio non coincide con la data del versamento, bensì con la data di accredito dell'importo così versato** sul conto corrente dell'organo accertatore e, dunque, in un momento successivo rispetto alla data in cui il versamento è stato effettuato.

La situazione delineata dalla circolare riserva dunque al multato un **diverso trattamento a seconda dello strumento utilizzato per il pagamento della multa**: e infatti l'effetto liberatorio si ha dalla data dell'effettivo pagamento o dalla data di accredito della somma sul conto dell'organismo accertatore a seconda che il contravventore abbia scelto di pagare la multa con i mezzi classici ovvero con gli strumenti elettronici. Ciò determina il rischio per il multato che effettua il bonifico nei termini di incorrere comunque in penalità o nella decadenza dal beneficio della riduzione del 30% - concesso solo nell'ipotesi in cui la multa venga estinta nei primi cinque giorni - laddove l'importo versato venga accreditato sul conto corrente dell'organo che ha irrogato la sanzione oltre il termine previsto per il pagamento. Non solo, decorso anche il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione, il contravventore non potrà più estinguere la sanzione con il pagamento in "modalità ridotta" (ovvero la somma riportata sul verbale), ma dovrà versare l'importo in "misura piena", maggiorato delle sanzioni per il ritardo e gli interessi (10% ogni sei mesi).

Di qui la necessità di **modificare la portata interpretativa della circolare del Ministero dell'Interno** che così come prevista avrebbe certamente determinato l'ennesimo caso di cartelle pazze a scapito di ignari contribuenti "colpevoli" di aver preferito, per pagare la sanzione amministrativa, lo strumento elettronico agli strumenti classici.

Cosicché, dopo appena un mese dall'emanazione della circolare, con il citato D.L. n. 18/2016, convertito dalla L. n. 49/2016, il Governo è intervenuto modificando i termini nel caso di **pagamento tramite home banking**, prevedendo l'effetto solutorio del versamento della somma riportata nel verbale effettuato in modalità home banking (**bonifico on line**) **se e solo se l'accredito in favore dell'amministrazione avvenga entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento**, concedendo così due giorni di tolleranza.

Detto intervento pur migliorando la situazione, di fatto non ha risolto il problema in quanto, se la multa non viene accreditata nei termini, il multato rischia comunque di essere sanzionato.

Il **Giudice di Pace di Palermo**, con **ordinanza del 4 maggio 2016**, ha tentato di risolvere la questione definitivamente sollevando la questione di legittimità costituzionale, in seguito della quale però la **Corte Costituzionale**, con **ordinanza n. 79/2017**, ha riconosciuto piena validità alla norma confermando il principio secondo cui **non vale il momento in cui si effettua l'operazione ma quello in cui la somma viene accreditata** alla pubblica amministrazione e ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Palermo. In sostanza, l'unica protezione data al cittadino resta quella parziale del "decreto banche" del 2016, che **concede una tolleranza di due giorni**.

Con una nuova circolare (**Circolare n. Prot. 300/A/2734/16/127/34 del 15 aprile 2016**) il Ministro dell'Interno ha precisato, altresì, che il principio contenuto nell'art. 17-*quinquies*, della L. n. 49/2016 secondo il quale **"l'effetto liberatorio del pagamento della multa a mezzo elettronico si produce se l'accredito sul conto corrente dell'organo accertatore avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento"**, trattandosi di norma interpretativa, ha effetto retroattivo, con conseguente applicazione a tutti i verbali per i quali il pagamento della sanzione sia intervenuto con modalità elettronica ed entro due giorni dalla scadenza, salvo quelli per i quali si sia formato il ruolo.

Dunque, il Giudice di Pace di Trapani, nella sentenza in commento, riprendendo e facendo propri i concetti sopra espressi, riconosce la tempestività del pagamento eseguito con bonifico bancario dall'opponente, in quanto lo stesso è stato eseguito nei termini fissati dalla legge e accreditato in favore dell'ente accertatore **nei due giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento**. (Fonte: *Il quotidiano giuridico* - 23 agosto 2018 – Ed. Wolters Kluwer)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 15 aprile 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della L. n. 49/2016, di conversione del D.L. n. 18/2016 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 27 AGOSTO AL 12 SETTEMBRE 2018)

1) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Decreto 18 luglio 2018: Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793). (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 18 luglio 2018: Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. (Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 104: Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 105: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 25 maggio 2018: Sperimentazione del nuovo concetto di accertamento qualificato come previsto all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29. (Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 106: Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 11 maggio 2018: Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 8 agosto 2018: Suddivisione del territorio nazionale in quattro aree geografiche, coerente con il Piano nazionale assegnazione frequenze televisive - anno 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Martin Luther King amava ricordare che:

**Può darsi che non siate responsabili
per una situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete
se non fate nulla per cambiarla.**